

N. 00880/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 00704/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Miretta Malanot, Nicola Chiarelli e Alessandra Cavagnetto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, viale Matteotti 70;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto n. 364/N Posizione n. 645636/B del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 7<sup>a</sup> Divisione - 1<sup>a</sup> Sezione, a firma del Direttore della 7 Divisione in data 2.02.2015, successivamente notificato al ricorrente, con cui l'-OMISSIS- sofferta dal ricorrente e' stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio e, di conseguenza, e' stata respinta per la mancanza dei presupposti di legge la domanda presentata volta ad ottenere la confessione dell'equo indennizzo per l'-OMISSIS- sofferta,

nonche' degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze Posizione n. 31782/2013 reso nell'adunanza n. 278/2014 in data 16.10.2014, con cui si e' ritenuta non dipendente da fatti di servizio la -OMISSIS- del ricorrente) ed anche di tutti quelli allo stato non noti in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il dott.

Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente sig. -OMISSIS-, sergente maggiore dell'Esercito, ha chiesto all'amministrazione di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'elargizione dell'equo indennizzo relativamente alla patologia -OMISSIS- da lui sofferta (-OMISSIS-), e diagnosticatagli in occasione di controlli di routine al rientro dall'ultima delle missioni di pace all'estero cui egli ha partecipato. L'istanza è stata tuttavia respinta dal Ministero della Difesa con il decreto del 2 febbraio 2015, in epigrafe, l'annullamento del quale l'interessato agisce con il ricorso oggetto della presente decisione, sulla scorta dei seguenti motivi in diritto:

- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990;
- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 11 co. 2 del D.P.R. n. 461/2001;
- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 68 D.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 48 e ss. del D.P.R. n. 686/1957;
- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c.;
- violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.;
- eccesso di potere per erronea e/o mancata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto, manifesta illogicità, irragionevolezza grave e manifesta, travisamento, contraddittorietà;
- difetto e/o insufficienza di istruttoria da valersi, altresì, quale violazione di legge ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) e b) della legge n. 241/1990;
- difetto e/o insufficienza della motivazione da valersi altresì quale violazione di legge ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

- violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 834/1981;
- disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

1.1. Costituitasi in giudizio l'amministrazione precedente, la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 20 maggio 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente con lo stesso atto introduttivo del giudizio. Le parti sono state avvertite della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

2. Il ricorso è manifestamente fondato in relazione alle censure che investono il provvedimento impugnato sotto i profili, connessi, del difetto istruttorio e motivazionale.

2.1. L'impugnato diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è motivato dall'amministrazione mediante rinvio *per relationem* al parere reso nell'adunanza del 16 ottobre 2014 dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale non ha ravvisato nei precedenti di servizio del ricorrente "fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a genesi -OMISSIS-".

Dal rapporto informativo del 10 agosto 2012, a firma del Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti "Folgore", risulta, peraltro, che tra il 1996 e il 2011 il sergente maggiore -OMISSIS- ha partecipato a numerose operazioni "fuori area" in Bosnia, Albania, Kosovo, Libano e Afghanistan, caratterizzate da condizioni operative, climatiche e ambientali molto difficili. Si tratta, oramai notoriamente, di quegli stessi teatri operativi che hanno formato oggetto di studio ad opera di apposite Commissioni parlamentari di inchiesta, istituite al dichiarato scopo di indagare sui diffusi casi di morte o grave malattia dei militari italiani ivi impiegati, con riferimento agli effetti dell'impiego di munizionamenti a -OMISSIS-e

della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico, come pure a quelli delle vaccinazioni cui detto personale militare è stato sottoposto: si vedano, in particolare, la relazione della Commissione d'inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica l'11 ottobre 2006, in atti, ove si legge che “vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operatività di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, [...] il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (*criterio di probabilità*) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità”; ovvero la relazione sulle risultanze delle indagini della Commissione di inchiesta istituita con deliberazione del Senato del 16 marzo 2010, che, pur nella consapevolezza di un dibattito scientifico ancora aperto, impartisce indicazioni nel senso di ispirare la legislazione in materia di indennizzi “ad un criterio probabilistico, che prescindendo dall'accertamento puntuale di un nesso di causalità tra esposizione ad agenti patogeni di varia natura e malattie invalidanti, spesso indimostrabile, e si concentri sulle circostanze di fatto che consentono di identificare, in determinati contesti ambientali ed operativi, cause o concomitanza di cause possibili riguardo all'insorgere delle patologie, secondo un principio di multifattorialità causale che consente di prescindere da spiegazioni unilaterali [...]; in secondo luogo, la necessità di applicare il principio di precauzione in

tutti i casi nei quali la ricerca scientifica non sia giunta a conclusioni definitive su possibili fattori di rischio, la cui sola presenza deve peraltro indurre a comportamenti caratterizzati dal massimo della cautela”.

La consulenza tecnica di parte ricorrente, dal canto suo, riporta ampi stralci della medesima relazione da ultimo citata, ivi compresi quelli relativi alle audizioni degli esperti consultati dalla Commissione, nonché le conclusioni dirette proprio a evidenziare l'essenzialità del ricorso al criterio probabilistico nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal personale militare impegnato in quelle operazioni.

2.2. Il reiterato confronto ai più elevati livelli istituzionali circa l'esposizione a rischio sanitario dei militari italiani impegnati nelle missioni all'estero alle quali il nostro Paese ha partecipato nel ventennio appena trascorso sottintende, come osservato, un dibattito scientifico che, nella fattispecie in esame, l'amministrazione mostra di voler deliberatamente ignorare: l'affermazione circa l'irrilevanza dei precedenti di servizio del ricorrente avrebbe richiesto, infatti, una pur sintetica illustrazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di poter radicalmente escludere la dipendenza della specifica patologia in questione da fattori di rischio, la cui capacità patogena non può essere dequalificata in assenza di idonea motivazione. Si vuol dire che, se la pregressa partecipazione a missioni all'estero non giustifica il riconoscimento in via automatica della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali il personale militare sia risultato affetto, essa costituisce però circostanza di fatto che – tenuto anche conto del numero consistente di missioni, come nel caso del sergente maggiore -OMISSIS- – richiede un puntuale approfondimento

istruttorio e motivazionale diretto a far emergere con chiarezza le ragioni che abbiano indotto l'amministrazione a escludere l'esistenza di un fattore specifico di rischio in rapporto di causalità con la malattia, ovvero a ritenere più probabile che non l'assenza del nesso causale tra il servizio prestato all'estero e la patologia; e siffatte ragioni non è dato rinvenire nella tautologica motivazione dell'atto impugnato, che, attraverso il generico riferimento ai "precedenti di servizio", trascura di attribuire la dovuta considerazione alle peculiari caratteristiche del servizio prestato dal ricorrente.

2.3. Le considerazioni esposte evidenziano la fondatezza delle censure articolate dal ricorrente in punto di inadeguata considerazione di circostanze di fatto potenzialmente decisive, difetto di istruttoria e di motivazione.

A norma dell'art. 74 c.p.a., ogni ulteriore profilo di gravame è assorbito (cfr. Cons. Stato, A.P., 27 aprile 2015, n. 5).

3. In forza di quanto precede, il ricorso può trovare accoglimento.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 09/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)